Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI GOVERNO 77.0.2000, 188.0.2000, 196.2000 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

AS2448
EMENDAMENTO GOVERNO
77.0.2000
SUBEMENDAMENTO

NUGNES – LA MURA – FATTORI - MANTERO

All'*Art.77- bis (Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva)* sono apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1., le parole* "non inferiore a 50" *sono sostituite dalle seguenti:* "non inferiore a 5";

b) *al comma 2., le parole* "almeno 250 dipendenti" *sono sostituite dalle seguenti;* "almeno 50 dipendenti";

c) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

"5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 1 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle sviluppo economico e all'ANPAL. Il Piano indica:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste";

d) *al comma 12., le parole* "in misura pari al doppio", *sono sostituite seguenti:* "in misura pari al quintuplo" *e le parole,* "aumentato del 50%", *sono sostituite dalle seguenti:* "aumentato del 100%";

e) *dopo il comma 15, è inserito il seguente*:

"15bis. Al fine di contrastare il dilagare di scelte aziendali opportunistiche, alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87."

77.0.2000/1

A.S. 2448

Subemendamento

Em. 77.0.2000

FARAONE, CONZATTI

Al capoverso "Articolo 77-*bis*", *sono apportate le seguenti modificazioni:*

- Al comma 1, le parole «lavoratori non inferiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «lavoratori non inferiore a 200 e comportante la riduzione di oltre il 50%della forza lavoro complessivamente occupata sul territorio nazionale»;
- Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della domanda non è richiesta la condizione del preventivo esaurimento dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b)»;
- Al comma 12, le parole «il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 in misura pari al doppio e qualora avvii la» sono sostituite dalle seguenti: «il datore di lavoro è tenuto a pagare a ciascun lavoratore eventualmente licenziato all'esito della procedura una somma pari al doppio del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è esclusa da prelievo contributivo e fiscale. All'esito della»;

77.0.2000/2

AS 2448

ARTICOLO 77

SUBEMENDEMANTO ALL'EM.TO GOVERNO 77.0.2000

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 sostituire le parole* "non inferiore a 50" *con le seguenti* "non inferiore a 20";
2. *Al comma 2 sostituire le parole* "almeno 250 dipendenti" *con le seguenti* "non inferiore a 100";

77. 0. 2000 | 3

A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Sub emendamento

MANTERO – Lezzi – La Mura - Nugnes

All'emendamento 77.0.2000 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 2 sostituire le parole *"con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti"* con *"almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati, inclusi apprendisti e dirigenti, nell'attività di impresa"*;
- Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  "2 bis. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 2 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.
  2 ter. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.";
- Il 3 comma è sostituito con il seguente: *"Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura."*;
- Al comma 4 dopo le parole *"sono nulli"* aggiungere le seguenti *"e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300."*;
- Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
  b) bis: *"le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili"*;
- Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  "8 bis. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.
  8 tris. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 11.
- Al comma 10, eliminare la parola *"eventuale"* e dopo le parole *"per giustificato motivo oggettivo"*, aggiungere le seguenti *"pena la nullità degli stessi"*;
- Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  "Fermi gli effetti di cui al comma 12, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la

77. 0. 2000/4

preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.";

- Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"16. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

17. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, di cui al comma precedente, l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

18. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 17 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 16 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

19. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici."

77.0.2000/4

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 77.0.2000

DELL'OLIO, GIROTTO

All'emendamento 77.0.2000, capoverso "Articolo 77-bis", al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate, ai fini del calcolo della soglia delle 250 unità di cui al periodo precedente, le modalità di computo dei dipendenti delle società controllate e delle società collegate ai sensi dell'articolo 2359 cc, nonché di quelli delle società in rapporti di outsourcing con l'azienda che cessa l'attività produttiva, presenti sul territorio nazionale."

77.0.2000/5

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 77.0.2000

DELL'OLIO, GIROTTO

All'emendamento 77.0.2000, capoverso "Articolo 77-bis", *al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al periodo precedente che abbiano effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano sospese fino all'approvazione del piano di cui al comma 5, del presente articolo.»

77.0.2000/6

AS 2448

ARTICOLO 77

SUBEMENDEMANTO ALL'EM.TO GOVERNO 77.0.2000

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 2 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui al presente comma.

2- ter. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui al comma 5) del presente articolo."

77.0.2000 | 7

AS 2448

ARTICOLO 77

SUBEMENDEMANTO ALL'EM.TO GOVERNO 77.0.2000

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole*: "almeno novanta giorni prima" *con le seguenti* "almeno duecentocinquanta giorni prima"
2. *Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole* "novanta giorni sono nulli" *con le seguenti* "duecentocinquanta giorni sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300";
3. *Al comma 13, sostituire le parole* "decorsi i 90 giorni" *con le seguenti* "decorsi i 250 giorni"

77.0.2000/8

A.S.2448

Subemendamento all'emendamento 77.0.2000

FEDELI

All'emendamento 77.0.2000, capoverso "Art. 77-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire la parola “novanta” con la seguente “centoventi”;

b) al comma 5, sostituire la parola “sessanta” con la seguente “settantacinque”;

c) al comma 8, sostituire la parola “trenta” con la seguente “quarantacinque”;

d) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti che non abbiano esaurito la procedura di consultazione sindacale ed esame congiunto di cui all’articolo 4, comma 5 della legga 23 luglio 1991, n. 223, intimate da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del presente articolo.

15-ter. La cauzione di cui all’articolo 17, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è prestata anche a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali, relativamente alle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l’ammontare e i criteri di determinazione della cauzione. L’amministrazione può provvedere all’escussione della cauzione in caso di scadenza, revoca, decadenza o rinuncia della concessione, qualora la cessazione della concessione avvenga in assenza della stipula di un accordo collettivo, sottoscritto dal concessionario con le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, concernente la definizione di un piano di ricollocazione dei lavoratori, da elaborare anche con la partecipazione dell’autorità concedente e delle Regioni territorialmente interessate nell’ambito delle rispettive azioni di politiche attive del lavoro.".

77.0.2000/9

A.S. 2448

Subemendamento

Em. 77.0.2000

CONZATTI, FARAONE, CUCCA

Al capoverso "Articolo 77-*bis*", *al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e al licenziamento collettivo intimato in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni si applica la sanzione prevista dalla disciplina legislativa applicabile, caso per caso, per il vizio formale o procedimentale.»

77.0.2000|10

A.S.2448
Subemendamento all'emendamento 77.0.2000

FEDELI

All'emendamento 77.0.2000, capoverso "Art. 77-bis", al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale e i servizi di *outplacement* o supporto alla ricollocazione offerti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali."

77. 0. 2000 | 11

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 77.0.2000

CATALFO

All'emendamento 77.0.2000 del Governo, capoverso "Articolo 77-bis", al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale e i servizi di outplacement o supporto alla ricollocazione offerti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;».

77.0.2000/12

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 77.0.2000

DELL'OLIO, GIROTTO

All'emendamento 77.0.2000, capoverso "Articolo 77-bis", *apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 11, dopo le parole:* "di cui al comma 1", *inserire le seguenti: "*, nonché alla struttura per la crisi d'impresa istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico,";

b) al comma 12, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole*: "pari al doppio" *con le seguenti*: "pari al quadruplo";

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* La struttura per la crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano presentato, avvalendosi dell'Anpal relativamente alle azioni di cui al comma 5, lettere a) e b), ed effettua la verifica formale in ordine alla sussistenza nel medesimo piano degli elementi di cui al predetto comma 5.».

77.0.2000 | 13

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 77.0.2000

DELL'OLIO

All'emendamento 77.0.2000, capoverso "Articolo 77-bis", *apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 11, dopo le parole:* "di cui al comma 1", *inserire le seguenti: ",* nonché alla struttura per la crisi d'impresa istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico,";

b) al comma 12, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Può altresì essere disposta dalla medesima struttura la nomina di un Commissario ad acta per il tempo necessario alla realizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

77.0.2000/14

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 77.0.2000

DELL'OLIO, GIROTTO

All'emendamento 77.0.2000, capoverso "Articolo 77-bis", *al comma 11, dopo le parole:* "di cui al comma 1", *inserire le seguenti: ",* nonché alla struttura per la crisi d'impresa istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico,".

77.0.2000 | 15

AS 2448

ARTICOLO 77

SUBEMENDEMANTO ALL'EM.TO GOVERNO 77.0.2000

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole "in misura doppia" *con le seguenti* "in misura pari a dieci volte".

77.0.2000 | 16

AS 2448

ARTICOLO 77

SUBEMENDEMANTO ALL'EM.TO GOVERNO 77.0.2000

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 12) aggiungere i seguenti:

"12-bis. Fermi gli effetti di cui al comma 4), il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

12-ter. a) Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di cui ai commi che precedono, di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

b) Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

c) Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui alla lettera b) o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui alla lettera a) può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa."

77. 0. 2000 | 17

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 77.0.2000

DELL'OLIO, GIROTTO

All'emendamento 77.0.2000, capoverso "Articolo 77-bis", *dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Fermo restando quanto già previsto al comma 12, il mancato rispetto degli impegni assunti in ordine alla realizzazione delle azioni previste dal piano, nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del medesimo piano, comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate per un periodo pari ad un anno dalla data di approvazione del predetto piano. L'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei due anni precedenti alla data di cui al precedente periodo.»

77.0.2000/18

AS 2448

ARTICOLO 77

SUBEMENDEMANTO ALL'EM.TO GOVERNO 77.0.2000

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

"14-bis. Gli immobili di proprietà delle aziende di cui al comma 1 sono concessi in comodato d'uso gratuito, per i primi cinque anni di attività, alle imprese che assicurano la continuità industriale dei siti interessati".

77.0.2000/19

AS 2448

Subemendamento

Emendamento 77.0.2000

GALLONE

Al capoverso "Articolo 77-bis", dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;
b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli artt. 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo II-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 152/2006 ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

15-ter. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

15-quater. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 15-bis, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.»

77.0.2000 | 20

AS 2448

ARTICOLO 77

SUBEMENDEMANTO ALL'EM.TO GOVERNO 77.0.2000

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-quater) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96.;

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

«3-quinques. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-quater), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

15-ter. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 5 del d. l. 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

15-quater. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del d. l. 22/06/2012, n. 83.

77.0.2000 | 21

AS 2448

ARTICOLO 77

SUBEMENDEMANTO ALL'EM.TO GOVERNO 77.0.2000

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Nucleo operativo in materia di cessazione degli impianti produttivi, di seguito denominato "Nucleo". Il Nucleo effettua il monitoraggio delle cessazioni di impianti produttivi da parte delle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che hanno beneficiato di contributi pubblici in conto capitale e dei risultati delle procedure per la restituzione dei benefici fruiti. Il Nucleo informa periodicamente le pubbliche amministrazioni interessate e le Camere sui risultati del monitoraggio di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinato il funzionamento del Nucleo di cui al primo periodo. Al funzionamento e ai compiti del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

77.0.2000 | 22

AS 2448

Subemendamento

Emendamento 77.0.2000

TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Al capoverso "Articolo 77-bis", dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15-bis. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità di cui al comma 1-ter."

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

77.0.2000|23

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 77.0.2000

PELLEGRINI Marco

All'emendamento 77.0.2000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "inserire il seguente" con le seguenti: "inserire i seguenti";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"Art. 77-ter

(*Fondo di sostegno ai comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni che nell'anno 2021 abbiano proceduto al rinnovo degli organi di governo dopo che gli stessi siano sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, a titolo di contributo straordinario, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2020, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

77.0.2000/24

2022: - 10.000.000;

2023: 0

2024: 0

77.0.2000 AS 2448

Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:

"Articolo 77-bis
(Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva)

1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 2 che intenda procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

2. La disciplina di cui al presente articolo si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 legge 23 luglio 1991, n. 223 ed indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.

5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 1 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

6. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 5 sottoscritto ai sensi del comma 8, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78,0 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 . L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Le azioni di cui al comma 5, lettera b) possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

8. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano viene discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 1, alla presenza delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 5 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

10. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

11. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 1 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

12. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 5 il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 5, è effettuata dalla struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 8, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 aumentato del 50% e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro dà

comunque evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

13. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 8, qualora il datore di lavoro, decorsi i 90 giorni di cui al comma 4, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991.

14. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

15. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78,0 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031."

IL GOVERNO

RELAZIONE TECNICA

La norma in esame, al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, prevede per i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Tale concessione è subordinata alla presentazione da parte del datore di lavoro di un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, alle rappresentanze sindacali di cui al comma 1 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL.

I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 5 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 5 il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 in misura pari al doppio. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 8, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 aumentato del 50%. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano o della sua mancata sottoscrizione nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge D.L. 24/08/2021, n. 118.

Dagli archivi gestionali dell'Istituto risulta che il numero medio annuo di aziende cessate definitivamente nel periodo 2011-2016 con dimensione aziendale maggiore o uguale a 250 dipendenti è pari a 9 (di cui il 95% con una matricola unica) con un numero medio annuo di dipendenti pari a 5.900.

Si è ipotizzata una percentuale di ricorso al trattamento di integrazione salariale pari al 50% della platea individuata per tener conto dell'effetto attrattivo della norma.

Di seguito sono elencati gli altri parametri utilizzati ai fini dalla quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame:

- Retribuzione media oraria 2022: 12 euro;
- Prestazione media oraria 2022: 7,5 euro;
- Aliquota FPLD: 33%;

- Durata prestazione: 12 mesi.

Il comma 12 comporta maggiori entrate contributive che prudenzialmente non vengono considerate negli effetti finanziari della disposizione.
Si è ipotizzata la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2022 e l'invarianza delle platee nel periodo considerato. Gli importi medi della prestazione e della retribuzione sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberato il 29 settembre 2021) fino all'anno 2024 e, per il periodo successivo, è stato lasciato invariato il valore relativo a tale ultimo anno.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri derivanti dal comma 6 della norma in esame.

Anti-delocalizzazioni
Onere CIGS per cessazione attività

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

Anno	Onere per prestazione CIGS	Onere per copertura figurativa	Onere complessivo
2022	-23,0	-12,1	-35,1
2023	-46,7	-24,8	-71,5
2024	-47,3	-25,2	-72,5
2025	-47,9	-25,7	-73,6
2026	-48,5	-26,2	-74,7
2027	-49,1	-26,6	-75,7
2028	-49,8	-27,1	-76,9
2029	-50,4	-27,6	-78,0
2030	-51,1	-28,0	-79,1
2031	-51,7	-28,6	-80,3

Tali oneri costituiscono limite di spesa e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

17 DIC. 2021

Il Ragioniere Generale dello Stato

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 188.0.2000 Governo

CALANDRINI, DE CARLO

All'art. 188-bis, comma 2, lettera a), al punto 1) sopprimere le seguenti parole: << sono inserite le seguenti: "con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza>> e"

188.0.2000/1

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 188.0.2000 Governo

CALANDRINI, DE CARLO

All'art. 188-bis, comma 2, lettera a), al punto 3), dopo le parole: "è tramessa" aggiungere le seguenti: " una volta l'anno entro il mese di marzo dell'anno solare successivo"

188.0.2000/2

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 188.0.200 0

DELL'OLIO

*All'emendamento 188.0.2000, capoverso "*Art. 188-bis*", al comma 2, sopprimere la lettera b).*

188.0.2000/3

AS 2448

Subemendamento a em. 188.0.2000

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, CONZATTI, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

<<2-*bis*. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione di Garanzia esamina le istanze di cui al presente comma nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13."

188.0.2000/4

188. 0. 2000

AS 2448

Dopo l'art. 188 è inserito il seguente:

Art. 188-*bis*

(Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis* La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera.».

2. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "alla Presidenza della Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: ", con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza," e sono soppresse le seguenti parole: «e la relativa documentazione contabile»;

2) al quarto periodo sono soppresse le seguenti parole: "contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera";

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.»;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«4-ter. Ai finanziamenti e ai contributi di cui agli elenchi trasmessi alla Presidenza della Camera dei deputati ai sensi del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 60.000

2023: - 60.000

2024: - 60.000

Il Governo

RELAZIONE TECNICA

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera. Le risorse assegnate a ciascuna Camera sono messe a disposizione della Commissione, che le gestisce in modo autonomo. In particolare, la gestione finanziaria si basa sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione, che sono approvati dalla Commissione stessa e sono pubblicati nella sezione ad essa riservata nell'ambito del sito internet del Parlamento italiano.

Il comma 2 reca disposizioni di semplificazione delle attività di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (di seguito "Commissione"), di cui l'emergenza da COVID-19 ha ulteriormente evidenziato l'esigenza. Più precisamente, le misure proposte sono finalizzate:

- per quanto concerne la lettera *a)*, ad eliminare l'obbligo di trasmissione della documentazione contabile (copie di bonifici, estratti conto bancari, ecc.) in allegato agli elenchi dei finanziamenti o contributi trasmessi al Presidente della Camera, prevedendo che la medesima documentazione sia trasmessa alla Commissione; contestualmente si precisa che spetta alla Presidenza della Camera individuare le modalità di trasmissione alla stessa degli elenchi dei finanziamenti;

- per quanto concerne la lettera *b)*, ad evitare che per la stessa operazione di finanziamento debba essere presentata alla Presidenza della Camera, oltre alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013, anche la dichiarazione congiunta di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659. Si tratta di una mera duplicazione degli adempimenti, in quanto, in entrambi i casi, la presentazione alla Presidenza della Camera è prevista a fini di pubblicità e questi fini sono più efficacemente perseguiti dalla disciplina dettata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 149, che prevede la pubblicazione nel sito Internet del Parlamento italiano. Si evidenzia altresì che la semplificazione appare tanto più opportuna in quanto i medesimi finanziamenti sono anche annotati nel registro custodito presso la sede legale e pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico (art. 1, comma 11, legge n. 3 del 2019), e sono sottoposti al controllo della Commissione.

Ai relativi oneri pari a 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

17 DIC. 2021

Il Ragioniere Generale dello Stato

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 196.2000 Governo

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo 196 con il seguente:

«Art. 196.

(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro finzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al Decreto Legislativo 31 maggio 2016 n. 92 o di cui all'articolo 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'articolo 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace.

5. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, stimati in euro 420 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

196.2000/1

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *capoverso «Art. 29» sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda, per un periodo di 4 anni rinnovabili una sola volta, sino al compimento del settantesimo anno di età, accedendo ad un ruolo speciale ad esaurimento, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.».

196.2000/2

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 196.2000 Governo

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'art. 196 come riformulato, al comma 1, lettera a), comma 1, sostituire le parole "possono essere confermati a domanda" con le seguenti: "sono confermati".

196.2000/3

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «art. 29», *al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «,* accedendo ad un ruolo speciale ad esaurimento, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.»

196.2000/4

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 196.2000 Governo

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'art. 196 come riformulato, al comma 1, lettera a), i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

196.2000/5

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 196.2000

MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONE

Al capoverso "Art. 196" apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso "**Art. 29**":*

1) al **comma 2**:
   a) la parola "lordo", ovunque ricorra, è sostituita con la parola "netto";
   b) all'ultimo periodo, le parole "di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessano" sono sostituite con le parole: "di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato";
2) al **comma 3**:
   a) la parola "tre" è sostituita con la parola "due";
   b) le parole "nel triennio 2022/2024" sono sostituite con le seguenti: "nel biennio 2022/2023"

3) al **comma 4**:
   a) dopo la parola "delegato" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Procuratore della Repubblica o da un suo delegato";
   b) le parole "da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine" sono soppresse;

4) il **comma 5** è sostituito dal seguente:

"5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3 comporta rinuncia alla sola pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.";

196.2000/6

5) al **comma 6** i periodi da ""In tale ipotesi" fino a "dipendente" sono sostituiti dal seguente: "6. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello complessivo del magistrato ordinario di tribunale che abbia superato la prima valutazione di professionalità (HH03).";

6) al **comma 8** le parole "personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario" sono sostituite dalle seguenti parole "magistrato professionale comparabile";

b) *alla lettera c), capoverso "**Art. 31**"* sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "di cui all'art. 29" sono inserite le parole "*entro e non oltre il 31 dicembre 2023*";
2) dopo le parole "delle indennità" sono inserite le seguenti parole: "*come rivalutate secondo gli indici ISTAT*";

c) *alla lettera d), capoverso "**Art. 32**" al comma 4*, le parole "181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "169.820 per l'anno 2022, 169.820 per l'anno 2023".

186.2000/6

AS 2448

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 196.2000

URRARO, PILLON, E. PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al capoverso <<Art. 196>>, comma 1, lettera a), capoverso <<Art. 29>>, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire la parola "lordo" con la parola "netto" ovunque ricorra;
b) al comma 2, sostituire le parole "di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato" con le seguenti: "di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato";
c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024" con le seguenti: "due distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel biennio 2022/2023";
d) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole ": a) oltre 16 anni di servizio, b) tra i 12 e i 16 annidi servizio, c) meno di 12 anni di servizio" con le seguenti: "un periodo di servizio, anche non continuativo di: a) non meno di 16 anni; b) meno di 16 anni";
e) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato e dal Procuratore della Repubblica o un suo delegato.";
f) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3 comporta rinuncia alla pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.;
g) al comma 6, sostituire le parole da "In tale ipotesi" fino a "lavoro autonomo e indipendente" con le seguenti: "In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello complessivo del magistrato ordinario di tribunale che abbia superato la prima valutazione di professionalità (HH03).":
h) al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: "Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante al magistrato ordinario di tribunale decurtato corrispondente al livello HH02.";
i) sostituire il comma 8, con il seguente: "8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al magistrato professionale comparabile.";
j) al capoverso <<Art. 196>>, comma 1, lettera c), capoverso "Art. 31", sostituire il comma 1 con il seguente: "1.Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, i criteri di liquidazione delle indennità, come rivalutate secondo gli indici ISTAT, previsti dalle disposizioni di cu all'articolo 1 della legge 21 novembre 199, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. per i giudici onorari di tribunale per i vice procuratori onorari.";
k) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 169.820 per l'anno 2022, di euro 169.820 per l'anno 2023."

196.2000/7

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29», *al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola* «lordo» *con la parola* «netto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro della Giustizia, apportare le seguenti modifiche:

2022: -5.000.000

2023: -5.000.000

2024: -5.000.000

196.2000/8

A.S. 2448
Subemendamento
Em. 196.2000

CONZATTI, CUCCA

Al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», comma 2, l'ultimo periodo è abrogato.

196.2000/9

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 196.2000

PIARULLI

All'emendamento 196.2000 del Governo, capoverso "Art. 196", *comma 1, lettera a), capoverso* "Art. 29", *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

196.2000/10

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 196.2000

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, DAMIANI, FERRO, SACCONE

Al capoverso "Art. 196", al comma 1, lett. a), capoverso "Art. 29", al comma 2, sopprimere il seguente periodo: "La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato"

196.2000/11

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 196.2000

D'ANGELO

All'emendamento 196.2000 del Governo, capoverso "Art. 196", *al comma 1, lettera a), capoverso* "Art. 29", *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato» *con le seguenti*: «di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, comporta la rinuncia alla pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.»

196.2000/12

A.S.2448

Subemendamento all'emendamento 196.2000

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNA', ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole* "di qualsivoglia natura" *con le seguenti:* "per la reiterazione dei precedenti incarichi a termine";

b) *al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole* "che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario" *con le seguenti:* "onorario designato dalla sezione autonoma del consiglio giudiziario e scelto tra i componenti eletti della magistratura onoraria";

c) *al comma 5, sopprimere le parole* "rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo".

196.2000/13

A.S.2448 em.to

Subemendamento 196.2000

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNA', ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole* "di qualsivoglia natura";

b) al comma 5, sopprimere le parole "rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo".

196.2000/14

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29», *al comma 2, sostituire le parole* «di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato» *con le seguenti:* «di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato»;

196.2000/15

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29»*, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *Al primo periodo, sostituire le parole* «tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024» *con le seguenti:* «due distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel biennio 2022/2023»;
- *Al secondo periodo, sostituire le parole* «: a) oltre 16 anni di servizio, b) tra i 12 e i 16 anni di servizio, c) meno di 12 anni di servizio» *con le seguenti:* «un periodo di servizio, anche non continuativo di: a) non meno di 16 anni; b) meno di 16 anni»;

Conseguentemente al capoverso «Art. 196», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 169.820 per l'anno 2022, di euro 169.820 per l'anno 2023.»

196.2000/16

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196» (LETTERA A) *comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo*: «Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le funzionalità e l'inquadramento dei magistrati onorari che risultino essere nominati in data successiva al 15 agosto 2017.».

196.2000/17

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le procedure valutative di cui al precedente comma prevedono l'espletamento di una sola prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova è volta ad accertare la conoscenza del diritto civile, penale e amministrativo, sostanziale e processuale, e potrà consistere nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica. In linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la prova può essere svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Con Decreto del Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, si specificheranno le modalità di espletamento della prova.»

196.2000/18

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le procedure valutative di cui al precedente comma prevedono l'espletamento di una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), è volta ad accertare la conoscenza del diritto civile e penale, sostanziale e processuale, e potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta multipla. In linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la prova scritta può essere svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova orale, consisterà in un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle materie della prova scritta e del diritto amministrativo sostanziale e processuale. Con Decreto del Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, si specificheranno le modalità di espletamento delle prove.»

196.2000/19

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29», *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato e dal Procuratore della Repubblica o un suo delegato.»;

1.196.2000/20

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

EVANGELISTA

All'emendamento 196.2000 del Governo, capoverso "Art. 196", *al comma 1, lettera a), capoverso* "Art. 29", *al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine.» *con le seguenti:* «da due magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designati dal Consiglio giudiziario.».

196.2000/21

A.S. 2448

Subemendamento all'emendamento 196.2000

D'ANGELO

All'emendamento 196.2000 del Governo, capoverso "Art. 196", *comma 1, lettera a), capoverso "Art. 29", al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine.» *con le seguenti*: «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo da almeno 12 anni designato dal Consiglio dell'Ordine.»

196.2000/22

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

CONZATTI, CUCCA

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «art. 29», *al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *al terzo periodo, sostituire le parole* "da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario" *con le seguenti*: "da due magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designati dal Consiglio giudiziario, di cui almeno uno afferente ad un circondario diverso da quello ove il magistrato onorario eserciti le funzioni";

b) *al terzo periodo, sopprimere le parole*: "e da un avvocato iscritto all'albo".

196.2000/23

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «art. 29», *al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole*: "e da un avvocato iscritto all'albo" *con le seguenti*: "e da un professore ordinario in materie giuridiche".

196.2000/24

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

GAUDIANO, D'ANGELO, LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI

All'emendamento 196.2000 del Governo, capoverso "Art. 196", *comma 1, lettera a), al capoverso* "Art. 29", *comma 4, terzo periodo, dopo le parole:* «e da un avvocato», *inserire le seguenti:* «, di un diverso distretto di corte d'appello,»

196.2000/25

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 196.2000

DELL'OLIO

All'emendamento 196.2000, capoverso "Art. 196", *al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 29", al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole:* «almeno cinquanta candidati»*, con le seguenti:* «almeno trenta candidati»

196.2000/26

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «art. 29», *sopprimere il comma 5.*

196.2000/27

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 196.2000

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, DAMIANI, FERRO, SACCONE

Al capoverso "Art. 196", al comma 1, lett. a), capoverso "Art. 29", sopprimere il comma 5.

196.2000/28

AS 2448

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 196.2000

URRARO, PILLON, E. PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al capoverso <<Art. 196>>, comma 1, lettera a), capoverso <<Art. 29>>, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.

196.2000/29

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29», *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3 comporta rinuncia alla pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.»;

196.2000/30

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso* «art. 29», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: "I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari " *con le seguenti*: "Ai magistrati";

b) sostituire le parole "posizione economica F3, F2 e F1," *con le seguenti:* "posizione economica F7";

c) al secondo periodo, dopo le parole: "presente comma", *sopprimere la parola*: "non";

d) sopprimere l'ultimo periodo.

2) *il comma 7 è soppresso.*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le funzionalità e l'inquadramento dei magistrati onorari che risultino essere nominati in data successiva al 15 agosto 2017.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministro della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:
2022: -4.000.000
2023: -4.000.000
2024: -4.000.000

136.2000/31

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «art. 29», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: "I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari " *con le seguenti*: "Ai magistrati";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "presente comma", *sopprimere la parola*: "non";

c) sopprimere l'ultimo periodo.

2) *il comma 7 è soppresso.*

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le funzionalità e l'inquadramento dei magistrati onorari che risultino essere nominati in data successiva al 15 agosto 2017.».

196.2000/32

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «art. 29», *al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: "I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari " *con le seguenti*: "Ai magistrati";

b) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 7 del capoverso «art. 29», *e il comma 3 del capoverso* «Art. 196».

196.2000/33

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 196.2000 Governo

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'art. 196 come riformulato, al comma 6, lettera a), sono abrogate le parole "dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3";

196.2000/34

A.S. 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CONZATTI, CUCCA

Al capoverso «Art.196», *al comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* "In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al magistrato alla prima o seconda valutazione di professionalità in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati incluse tutte le rispettive indennità giudiziarie."

2) *il terzo periodo è soppresso.*

b) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *il primo periodo è sostituito dal seguente*: "Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al magistrato alla prima valutazione di professionalità diminuito del 30% e il carico di lavoro verrà assegnato in misura proporzionale, tenendo conto che sono previsti due impegni alla settimana.

2) *il secondo periodo è soppresso.*

196.2000/35

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 196.2000 Governo

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

capoverso "Art. 23", al comma 6,

All'art. 196 come riformulato, ~~al comma 6~~, lettera a), le parole da "In tale ipotesi" fino alle parole "n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "In tale ipotesi i magistrati onorari sono equiparati ad ogni effetto quanto al trattamento previdenziale, assistenziale e retributivo ad un magistrato di Tribunale";

196.2000/36

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29», *al comma 6, sostituire le parole da* «In tale ipotesi» *fino a* «lavoro autonomo e indipendente» *con le seguenti:* «In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello complessivo del magistrato ordinario di tribunale che abbia superato la prima valutazione di professionalità (HH03).»:

196.2000/37

A.S. 2448

Subemendamento all'emendamento 196.2000

EVANGELISTA

All'emendamento 196.2000, capoverso "Art. 196", *al comma 1, lettera a), capoverso* "Art 29", *apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti», *con le seguenti*: «il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità a quello spettante»;

b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti», *con le seguenti*: «il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 498,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

196.2000/38

A.S.2448

Subemendamento all'em.To 196.2000

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNA', ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole* "spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 c F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali," *con le seguenti*: "spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area iii, posizione economica f7, f6 e f5, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali,";

b) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* "spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 c F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali," *con le seguenti:* "spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area iii, posizione economica f7, f6 e f5, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali,".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 25.000.000;

2023: - 25.000.000;

2024: - 25.000.000.

196.2000/33

1/2

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti*: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

196.2000/39

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 196.2000 Governo

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

capoverso "Art. 23"

All'art. 196 come riformulato, al comma 1, lettera a), i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

196.2000/40

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29», *al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* «Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante al magistrato ordinario di tribunale decurtato corrispondente al livello HH02.»;

196.2000/41

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera a), capoverso* «Art. 29», *sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al magistrato professionale comparabile.»;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministro della giustizia, apportate le seguenti variazioni:

2022: -3.000.000

2023: -3.000.000

2024: -3.000.000

196.2000/42

AS 2448

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 196.2000 Governo

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'art. 196 come riformulato, al comma 1, le lettere b), c) e d) sono abrogate.

196.2000/43

AS 2448

Subemendamento

Em. 196.2000

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera c), capoverso* «Art. 31», *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, i criteri di liquidazione delle indennità, come rivalutate secondo gli indici ISTAT, previsti dalle disposizioni di cu all'articolo 11 della legge 21 novembre 199, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. per i giudici onorari di tribunale per i vice procuratori onorari.»;

196.2000/44

196.2000

AS 2448 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Emendamento all'articolo 196

Articolo 196

L'articolo è sostituito da seguente:

«Art. 196

(*Disposizioni in materia di magistratura onoraria*)

1. Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio).

1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad una indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

3. Ai fini della conferma di cui al primo comma, il Consiglio Superiore della Magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024. Esse riguarderanno i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.

4. Le procedure valutative di cui al precedente comma consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative

si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto si forniscono le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.

5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3, comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.

6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e trova applicazione l'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel

fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.
8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 2.»;

b) all'articolo 30 le parole «15 agosto 2025» *sono sostituite dalle seguenti:* «al raggiungimento del limite di permanenza in servizio»;

c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio).

1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.»;

d) all'articolo 32 il primo comma è soppresso.

2. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità. La predetta dotazione organica sarà rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-*ter* e 7-*quater*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.

5. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327

per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 76.339.247 per l'anno 2027, di euro 70.021.054 per l'anno 2028, di euro 67.513.176 per l'anno 2029, di euro 59.733.715 per l'anno 2030, di euro 57.811.056 per l'anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2022: € 0,00;
2023: € -4.878.786;
2024: € -4.811.056.

IL GOVERNO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento in esame è volto a dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio, a seguito della lettera di costituzione in mora inviata in data 15 luglio 2021, con la quale viene preannunciato l'avvio di una procedura d'infrazione contro l'Italia.

In particolare, la Commissione europea ha contestato allo Stato italiano la non conformità della disciplina prevista dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 in materia di magistratura onoraria, con riferimento alle regole che disciplinano il rapporto di lavoro dei magistrati onorari, alle seguenti direttive:

-direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ("accordo quadro sul lavoro a tempo determinato");

- direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES ("accordo quadro sul lavoro a tempo parziale");

- direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ("direttiva sull'orario di lavoro");

-direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ("direttiva sulla maternità").

Tanto premesso le disposizioni in commento accordano ai magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge Orlando tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, previo superamento di una procedura valutativa, volta ad accertare la persistenza dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali ai fini della conferma dell'onorario nel ruolo rivestito.

Sotto il profilo costituzionale, deve ribadirsi la piena legittimità di un percorso per così dire di "stabilizzazione" in considerazione delle peculiarità del caso concreto.

La Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (sentenze nn. 40 del 2018, 110 del 2017, 7 del 2015 e 134 del 2014) e, comunque, "sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare (...) che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico" (sentenza n. 225 del 2010).

Particolare interesse con riguardo alla fattispecie che ci occupa sono peraltro i principi affermati dalla sentenza 187/2016 che affronta nel dettaglio la questione delle misure applicabili quando si sia verificato il ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, in contrasto con la disciplina comunitaria.

Ad avviso della Consulta, che riprende sul punto le considerazioni della Corte di Giustizia UE, le misure prospettabili possono essere plurime e alternative tra loro, purché presentino garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.

Tale efficacia, osserva la Corte Costituzionale "è indubbiamente tipica della sanzione generale del risarcimento, desunta dai principi della normativa comunitaria e non richiede approfondimenti; non diversa, tuttavia, è l'efficacia dell'altra misura, che sostanzialmente costituisce anch'essa un risarcimento, ma in forma specifica. Ciò sarebbe ancor più evidente se la sanzione alternativa consistesse nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell'ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto".

Sulla scorta di tali principi di ordine generale, la Consulta ha riconosciuto la piena legittimità della scelta operata per i docenti di una stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla

«copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto».

Tale piano, volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso, privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati), ha attribuito serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. Tale scelta, puntualizza la Consulta "è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico

impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)".

La vicenda della magistratura onoraria, che viene qui in rilievo presenta numerosi profili di somiglianza con le problematiche dei precari della scuola: anche nell'ipotesi dei magistrati onorari vi sono state reiterate conferme del rapporto (anche ultraventennali) con conseguente creazione di aspettative di consolidamento del rapporto precario; d'altra parte l'ingresso originario nella magistratura onoraria era avvenuto sulla base della valutazione comparativa di titoli che aveva portato alla formazione di una graduatoria, e comunque, la persistenza del requisito di idoneità allo svolgimento delle delicate funzioni giurisdizionali nel rispetto del generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 Cost.), è nella fattispecie concreta garantito dalla procedura valutativa che viene richiesta ai fini della conferma.

A ciò si aggiunga che l'articolo 106, comma 2, della Costituzione ammette la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli, così derogando per questa particolare categoria di magistrati alla regola del pubblico concorso (consacrata invece dal primo comma del medesimo articolo 106 per la magistratura professionale).

Sotto il profilo tecnico, l'intervento consta di un solo articolo rubricato "*Disposizioni in materia di magistratura onoraria*", composto da quattro commi.

Il primo comma apporta modifiche a diverse disposizioni del D.Lgs. 116/2017 (c.d. legge Orlando) ed in particolare a quelle che riguardano lo *status* dei magistrati onorari attualmente in servizio.

Più nel dettaglio la lettera a) del primo comma sostituisce l'articolo 29 del D.Lgs. 116/17 introducendo un nuovo articolo rubricato "*Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio*".

In particolare, il nuovo primo comma dell'articolo 29 stabilisce che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge Orlando (dunque la disposizione si applica ai soli magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017) possano essere confermati a tempo indeterminato a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età e dunque sino al raggiungimento dell'età pensionabile.

In tal modo si determina di fatto la conferma dei magistrati onorari di lungo corso nei ruoli rivestiti, con la creazione della nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari confermati.

Ai fini della conferma, peraltro, è richiesto il positivo superamento di una procedura valutativa consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie.

Il comma 3 dell'articolo 29 stabilisce che con delibera del Consiglio superiore della Magistratura siano indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.

Il comma 4 disciplina invece la procedura valutativa, che si terrà su base circondariale e la composizione della commissione di valutazione. Viene inoltre previsto che nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di cento, siano costituite tante commissioni in proporzione al numero di candidati da esaminare. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con tale decreto si forniscono le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande di conferma, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è inoltre riconosciuto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.

Il comma 5 prevede che la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso mancata conferma.

In particolare, ai sensi del predetto comma, ai magistrati onorari che decidano di non partecipare al concorso per la conferma o che per qualsivoglia ragione non lo superino viene riconosciuta, ferma la facoltà di rifiuto, una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario. Detta indennità è parametrata alla durata e quantità del servizio prestato, e la percezione della medesima comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

Il comma 6 dispone che i magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ad essi è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui sopra e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Viene infine precisato che il trattamento economico sopra descritto non è cumulabile con gli eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.

Il comma 7 regola il rapporto di impiego dei magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6: in particolare a questi ultimi è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in

funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate.

Inoltre, ai magistrati onorari che optino per la non esclusività trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 1, comma 3 della legge Orlando nella parte in cui prevede che l'incarico onorario si svolga in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali che dunque all'onorario non possa essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana.

Il comma 8, ancora, riconosce ai magistrati onorari il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.

Il comma 9, da ultimo, stabilisce che i magistrati onorari di lungo corso che non presentano domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio; ciò in ragione della illegittimità di ulteriori proroghe del regime attuale sancito a chiare lettere dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora.

La lettera b), così come la lettera d) contengono mere disposizioni di coordinamento conseguenti alla conferma nell'incarico dei magistrati onorari confermati, mentre la lettera c) dispone che per i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 - stante la mancata entrata in vigore delle disposizioni della legge Orlando in punto di trattamento economico, in ragione del rinvio al 31.12.2021 operato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 – continui ad applicarsi il regime del cottimo fino alla conferma.

Il comma 2 dell'articolo in commento interviene invece sulla dotazione organica, stabilendo che nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 1, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (disposizioni che portavano la dotazione organica complessiva della magistratura onoraria ad 8000 unità) e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6000 unità (rispetto alle 5.300 attualmente in servizio). Sarà pertanto possibile sin da subito attivare procedure di reclutamento di 700 nuovi magistrati onorari. Si prevede infine che all'esito delle procedure concorsuali, la predetta dotazione organica venga rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 3 dell'articolo prevede che ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1,

commi 7-*ter* e 7-*quater*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Da ultimo i commi 4 e 5 contengono disposizioni finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa in esame introduce le necessarie modifiche al d.lgs. 116/2017, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, al fine di dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio, a seguito della lettera di costituzione in mora inviata in data 15 luglio 2021, con la quale viene preannunciato l'avvio di una procedura d'infrazione.

In tal senso si accordano ai magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, previo superamento della procedura valutativa, in linea con i noti vincoli di ordine costituzionale.

Si esaminano di seguito le disposizioni per le valutazioni di carattere finanziario.

Al **comma 1** si propone di modificare diversi articoli del *decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116*, prevedendo nel dettaglio quanto di seguito:

a) Viene sostituito integralmente l'articolo 29 del d.lgs. 116/2017, la cui rubrica è ridenominata «*Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio*», prevedendo al comma 1, che gli attuali magistrati onorari possono essere confermati a tempo indeterminato a domanda sino al compimento del settantesimo anno. Il comma 2 prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, di cui al novellato articolo 29, avranno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad una indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario. Il comma 3 prevede che, ai fini della conferma di cui al primo comma, il Consiglio Superiore della Magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024 per la conferma dei magistrati onorari in servizio che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame abbiano maturato rispettivamente oltre 16 anni di servizio, tra i 12 e i 16 anni di servizio e meno di 12 anni di servizio. Il comma 4 disciplina le procedure valutative che consistono in un colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato,

in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. Si stabilisce che le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il citato decreto vengono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine. Inoltre, si prevede che per ciascuna commissione venga nominato un segretario le cui funzioni sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nell'ipotesi che le domande di conferma nei circondari superano il numero di novantanove si prevede la costituzione di più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Infine, si prevede che ai componenti e al segretario delle commissioni venga corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato. Con il comma 5 si precisa che chi fa domanda di partecipazione alla procedura valutativa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui comma 2 in caso di mancata conferma. Il comma 6 prevede che ai magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tal caso ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021: posizione economica F3 per i magistrati onorari oltre 16 anni di servizio, posizione economica F2 per i magistrati onorari tra i 12 e i 16 anni di servizio e posizione economica F1 per i magistrati onorari con meno di 12 anni di servizio. É inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il compenso di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Inoltre, si prevede, che ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e trova applicazione l'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di incompatibilità di funzioni. Il comma 7 stabilisce che per i magistrati onorari che non optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie è

corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali di cui sopra, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. In questo caso vengono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.

Il comma 8 prevede il riconoscimento del buono pasto maturato nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, pari ad un valore nominale di 7 euro, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. Il comma 9 prevede la cessazione dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora non presentino domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 2.

b) Si prevede all'articolo 30 del citato d.lgs. che il Presidente del tribunale può procedere alle assegnazioni delle funzioni e dei compiti dei magistrati onorari in servizio fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio e non fino al 15 agosto 2025.
c) Viene sostituito integralmente l'articolo 31 circa l'indennità spettante ai magistrati onorari in servizio. In particolare, si precisa che nelle more dell'espletamento delle procedure valutative di conferma di cui al novellato articolo 29, continuano ad applicarsi i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.
d) Vengono altresì soppresse le disposizioni transitorie di cui al primo comma, dell'articolo 32 del d.lgs. 116/2017.

Per la quantificazione e la proiezione degli oneri annui, si rimanda alla Tabella allegata, elaborata sulla base delle seguenti considerazioni:

- *il contingente numerico dei magistrati onorari utilizzati per la stima degli oneri annui è stato aggiornato e verificato dalle competenti articolazioni ministeriali. Attualmente sono in servizio nr. 4.847 unità di cui n. 1.142 giudici di pace, n. 1.696 vice procuratori onorari (V.P.O.) e n. 2.009 giudici onorari di tribunale (G.O.T). Nella quantificazione si tiene conto anche di un primo contingente di 400 nuovi magistrati onorari, già selezionati dal CSM, interessati dalla nuova disciplina di cui al d.lgs. 116/2017 e che sono attualmente in tirocinio;*
- *le proiezioni annuali del numero di magistrati onorari in servizio tengono altresì conto delle cessazioni per il raggiungimento del limite di età (70 anni) a partire dall'anno 2024; si prevede quindi l'inquadramento di 700 unità di nuovi giudici onorari nell'anno 2022 (senza oneri nell'anno considerato l'iniziale periodo di tirocinio gratuito), di ulteriori 90 unità nell'anno 2024, di n.190 unità nell'anno 2026, di n. 200 unità nell'anno 2028, di nr. 300 unità nell'anno 2030 e di ulteriori 300 unità nell'anno 2032 (per un totale di 2.200 unità) sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dalle predette cessazioni e nel rispetto del limite massimo di n.6.000 unità di dotazione organica;*

- *per la determinazione degli oneri riferiti alle indennità da corrispondere ai magistrati onorari attualmente in servizio è stata utilizzata, quale base di calcolo per i giudici di pace l'indennità lordo annua di euro 72.000, fissata come limite ai sensi dell'articolo 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, mentre per l'indennità da liquidare ai VPO e ai GOT è stata presa in considerazione l'indennità media pro-capite del triennio 2017-2019 rilevata nel Modello 1/AS/g (modello di rilevazione delle spese pagate dall'erario rilevate presso gli uffici giudiziari) quale fonte ufficiali delle spese di giustizia tenuto dalla competente Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia. In particolare, è stata determinata un'indennità media pro-capite di euro 12.801 annua per i GOT e un'indennità media pro-capite di euro 17.000 annua per i VPO;*
- *Si prevede una graduale conferma della totalità dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 e si ipotizza che, per la determinazione degli oneri annui, in un'ottica prudenziale, i magistrati onorari confermati possano tutti optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In questo caso agli stessi viene riconosciuta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario inquadrato nelle corrispondenti fasce economiche dell'Area III. Nello specifico:*

a) *nel secondo semestre 2022, per mezzo dell'espletamento delle procedure valutative di conferma come sopra specificate, potranno essere confermati i magistrati onorari con oltre 16 anni di servizio (n. 2.592 unità) ai quali spetterà un compenso equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F3, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021, pari ad euro 39.678,59 quale importo lordo pro-capite annuo. Pertanto, l'onere a carico dello Stato sarà pari ad euro 54.907,23 annui pro-capite comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato, mentre il restante contingente (nr. 2.255) di magistrati onorari continueranno a percepire le indennità corrisposte secondo i parametri a cottimo previsti dall'attuale disciplina;*

b) *nel secondo semestre 2023, dopo l'espletamento delle procedure valutative sopra citate, potranno essere confermati i magistrati onorari che hanno maturato un'anzianità di servizio compresa tra 12 e 16 anni (n. 586 unità), ai quali spetterà compenso equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F2, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021, pari ad euro 37.432,78 quale importo lordo pro-capite annuo. Pertanto, l'onere a carico dello Stato sarà pari ad euro 51.799,48 annui pro-capite comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato, mentre il restante contingente (nr. 1.669 unità) di magistrati onorari continueranno a percepire le indennità corrisposte secondo i parametri a cottimo previsti dall'attuale disciplina;*

c) *nel secondo semestre 2024, dopo l'espletamento delle procedure valutative di cui sopra, potrà essere confermato il restante contingente di magistrati onorari con meno di 12 anni di servizio (n. 1.669 unità), ai quali spetterà un compenso equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F1, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021, pari ad euro 36.552,65 quale importo lordo pro-capite annuo. Pertanto, l'onere a carico dello Stato sarà pari ad euro 50.581,56 annui pro-capite comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato.*

Si prevede il riconoscimento del buono pasto maturato nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per un valore nominale pari a 7 euro, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, mentre non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e alla quota del fondo risorse decentrate di cui al vigente CCNL relativo al comparto funzioni centrali.

- *Infine, sempre in un'ottica prudenziale, ai fini della determinazione degli oneri annui evidenziati nella Tabella allegata si è considerato che i magistrati onorari in servizio confermati possano tutti optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In questo caso agli stessi verrà riconosciuta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario.*
  Si precisa che ai fini dei calcoli si è tenuto conto del previsto aumento contrattuale stimato del 3,78% (anni 2019-2021 del CCNL) e che l'indennità di amministrazione è stata calcolata tenuto conto degli incrementi previsti dal DPCM attuativo dell'articolo 1, comma 143, della legge 160/2019 in corso di perfezionamento. Di seguito la specifica:

	[illegible]					STIMA		
	Stipendio	13^	Indennità di amministrazione/ retribuzione di posizione fissa e variabile	aumento indennità di amministrazione 100%	Totale lordo dipendente	aumento contrattuale (2019-2021) 3,78%	Totale lordo dipendente con aumento contrattuale	Buono pasto (n. 3/settimanali)
Terza Area – Fascia 1	22.291,78	1.857,65	5.535,93	5.535,93	35.221,29	1.331,36	36.552,65	924,00
Terza Area – Fascia 2	23.074,61	1.922,88	5.535,93	5.535,93	36.069,35	1.363,42	37.432,78	924,00
Terza Area – Fascia 3	24.329,64	2.027,47	5.938,13	5.938,13	38.233,37	1.445,22	39.678,59	924,00

- *La proposta normativa in esame prevede la possibilità del riconoscimento di un'indennità di fine prestazione onoraria per i magistrati onorari in servizio, che non accedono alla conferma. In particolare al comma 2 si prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, di cui al novellato articolo 29, avranno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad una indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Al fine di garantire la copertura finanziaria della disposizione in esame, non potendosi stimare analiticamente il numero di unità di magistrati onorari in servizio che opteranno per l'indennità di fine prestazione, si rappresenta che, in via prudenziale, nella quantificazione si è fatto riferimento all'onere relativo al trattamento economico annuo lordo che sarebbe stato corrisposto al magistrato onorario in servizio per effetto delle procedure di conferma. Nello specifico, si rappresenta che l'onere annuo lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato ammonta ad euro 50.581,56 per i magistrati onorari in servizio il cui compenso è equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F1, ad euro 51.799,48 per i magistrati onorari in servizio il cui compenso è equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F2 e ad euro 54.907,23 per i magistrati*

onorari in servizio il cui compenso è equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F3. Importi, quest'ultimi, che garantiscono comunque la copertura finanziaria in caso di importo massimo erogabile al magistrato onorario in servizio che opterebbe per l'indennità di fine prestazione onoraria (50.000 euro).

- *dal punto di vista fiscale, sull'indennità riconosciuta ai magistrati onorari in servizio non confermati è stata applicata l'IRAP (per i giudici di pace in servizio) e l'IVA (per i GOT e VPO in servizio). Prudenzialmente si è previsto che 80% dei VPO e GOT in servizio sia inquadrati nel regime fiscale ordinario con l'applicazione dell'Iva al 22%, il restante 20% al regime forfettario.*

Per lo svolgimento delle procedure valutative previste dal presente provvedimento è autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.

Di seguito il dettaglio dei dati e delle spese per le procedure valutative:

DATI	
Domande di partecipazione alle procedure valutative nel triennio 2022-2024	4.847
Componenti Commissioni	3
Segretari per Commissione	1
Gettone di presenza commissione	70 euro

ONERE COMPLESSIVO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI DI VALUTAZIONE

	Domande di partecipazione alle procedure valutative	Numero massimo di candidati al giorno	Numero sedute di valutazione	Importo in euro gettone presenza per la valutazione	Numero di commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	**ONERE TOTALE PER NUMERO TOTALE SEDUTE**
anno 2022	2.592	4	648	70	4	280	181.440
anno 2023	586	4	147	70	4	280	41.160
anno 2024	1.669	4	418	70	4	280	117.040
TOTALE	**4.847**						**339.640**

Ai fini del conteggio degli oneri, si è ipotizzato, in via prudenziale, che tutti i magistrati onorari in servizio facciano domanda di partecipazione alla procedura valutativa e che per l'espletamento della suddetta procedura, considerando che vengano esaminati al massimo 4 candidati a seduta, siano necessari n. 1.213 sedute di valutazione nel triennio 2022-2024 con commissioni composte da nr. 3 commissari e n. 1 segretario per commissione, prevedendo altresì che ad ogni componente della commissione verrà erogato un gettone di presenza per l'ammontare pari a 70 euro a seduta.
Si precisa, inoltre, che trattasi di svolgimento di procedure valutative e non di espletamento di procedure concorsuali. Ciò sta a significare che non si dovranno sostenere oneri di funzionamento per l'organizzazione di concorsi ordinari.
All'attuazione della presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che recano importi pari a euro 197.449.725 per il triennio 2022/2024. Per il maggiore onere rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente è autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 76.339.247 per l'anno 2027, di euro 70.021.054 per l'anno 2028, di euro 67.513.176 per l'anno 2029, di euro 59.733.715 per l'anno 2030, di euro 57.811.056 per l'anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032.
Il comma 2 prevede che, nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 1, le disposizioni previste dal D.I. 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 116/2017, non trovano applicazione e che la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari viene fissata in numero complessivo di 6.000 unità. Tale dotazione organica sarà rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e con le modalità di cui al suddetto articolo 3.
Il comma 3 prevede che ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-*ter* e 7-*quater*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Al comma 4 *viene prevista l'autorizzazione di spesa per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 1 il cui ammontare è di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.*
Al comma 5 *viene prevista l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, il cui ammontare è di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 76.339.247 per l'anno 2027, di euro 70.021.054 per l'anno 2028, di euro 67.513.176 per l'anno 2029, di euro 59.733.715 per l'anno 2030, di euro 57.811.056 per l'anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032.*

Ai fini della integrale copertura degli oneri relativi agli anni 2023, 2029 e 2031 si provvede a valere sulle risorse già previste dal Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria di cui all'articolo 196 nonché a valere sulle risorse di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 193 della presente legge, alla voce Ministero della giustizia, la cui riduzione è di euro 0,00 per l'anno 2022, di euro 4.878.786 per l'anno 2023 e di euro 4.811.056 per l'anno 2024.

MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO

Proiezione decennale

		anno 2022 (PRIMO SEMESTRE)		anno 2022 (SECONDO SEMESTRE)			anno 2023 (PRIMO SEMESTRE)			anno 2023 (SECONDO SEMESTRE)			anno 2024 (PRIMO SEMESTRE)			anno 2024 (SECONDO SEMESTRE)		
Nr. Unità di M.O. che cessano per raggiungimento limite di età				0			0						38 (n. 21 M.O. con>17 anni di servizio e n. 17 M.O. con>12 anni di servizio)					
		M.O. già in servizio		M.O. già in servizio			M.O. già in servizio						M.O. già in servizio					
FASCIA SERVIZIO (ANNI)	nr. Unità iniziali	onere pro-capite annuo	ONERE I SEMESTRE	nr. Unità	onere pro-capite annuo	onere II SEMESTRE	nr. Unità	onere pro-capite annuo	onere I semestre	nr. Unità	onere pro-capite annuo	onere II semestre	nr. Unità	onere pro-capite annuo	ONERE I SEMESTRE	nr. Unità	onere pro-capite annuo	ONERE II SEMESTRE
Giudice di Pace	1.142	72.000,00	41.112.000	11	72.000,00	396.000	11	72.000,00	396.000									
GOT - Giudice onorario di Tribunale	2.009	12.801,00	12.858.605	1.311	12.801,00	8.391.056	1.311	12.801,00	8.391.056	1.064	12.801,00	6.810.132	1.064	12.801,00	6.810.132			
VPO - Vice procuratori onorari	1.696	17.000,00	14.416.000	933	17.000,00	7.930.500	933	17.000,00	7.930.500	605	17.000,00	5.142.500	605	17.000,00	5.142.500			
oltre 16 ANNI di servizio (a decorrere dal II semestre anno 2022)				2.592	54.907,23	71.159.770	2.592	54.907,23	71.159.770	2.592	54.907,23	71.159.770	2.571	54.907,23	70.583.244	2.571	54.907,23	70.583.244
tra i 12 e i 16 ANNI di servizio (a decorrere dal II semestre anno 2023)										586	51.799,48	15.177.248	569	51.799,48	14.736.952	569	51.799,48	14.736.952
meno di 12 anni di servizio (a decorrere dal II semestre anno 2024)																1.669	50.581,56	42.210.512
IVA (GOT E VPO) IRAP (GDP)		11.167.444					5.009.917						2.103.693					
TOTALI ONERI ANNUALI M.O. GIÀ IN SERVIZIO		167.431.375					191.176.895						226.906.999					

MAGISTRATI ONORARI NUOVI IMMESSI	Media pro-capite annua	anno 2022			anno 2023			anno 2024		
		Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre	Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre	Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre
NUOVO G.O. GIUDICANTI/REQUIRENTI	16.140	700 (immessi nell'anno 2022 tirocinio)	400	400		1.100	1.100	90 nuova immissione nell'anno 2024 tirocinio	1.100	1.100
			3.228.000,00	3.228.000,00		8.877.000,00	8.877.000,00		8.877.000,00	8.877.000,00
			0	0					0	0
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri semestrali G.O. immessi successivamente al D.Lgs. 116/2017			3.228.000,00	3.228.000,00		8.877.000,00	8.877.000,00		8.877.000,00	8.877.000,00
Maggiorazione del 30%			1.936.800,00			5.326.200,00			5.326.200,00	
TOTALI ONERI ANNUALI G.O. IMMESSI SUCCESSIVAMENTE AL D.LGS. 116/2017			8.392.800			23.080.200			23.080.200	

RIEPILOGO ONERI

ANNO	anno 2022	anno 2023	anno 2024
Giudici onorari presenti pre D.LGS. 116/2017	4.847	4.847	4.809
Totale oneri annuali giudici onorari pre D.LGS. 116/2017	167.431.375	191.176.895	226.906.999
Giudici onorari immessi post D.LGS. 116/2017	1100	1100	1.190
Totale oneri annuali giudici onorari immessi post D.LGS. 116/2017 (inclusa maggiorazione del 30%)	8.392.800	23.080.200	23.080.200
TOTALE G.O. PRESENTI PER ANNO (Stima)	5.947	5.947	5.999
INAIL (per tutti i presenti nell'anno)	535.230	535.230	539.910
Buoni PASTO (12 mensili *7 euro)= 84*11= 924	5.495.028	5.495.028	5.543.076
TOTALE ONERI ANNUALI	181.854.433	220.287.351	256.070.185
STANZIAMENTO DI BILANCIO (2020/2022)	197.449.725	197.449.725	197.449.725
MAGGIOR ONERE	-15.595.292	22.837.626	58.620.460

MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO	anno 2025			anno 2026			anno 2027			anno 2028		
Nr. Unità di M.O. che cessano per raggiungimento limite di età	95			97			110			119		
	M.O. già in servizio			M.O. già in servizio			M.O. già in servizio			M.O. già in servizio		
FASCIA SERVIZIO (ANNI)	nr. Unità	ONERE pro-capite annua	onere	nr. Unità	ONERE pro-capite annua	onere	nr. Unità	ONERE pro-capite annua	onere	nr. Unità	ONERE pro-capite annua	onere
Giudici di Pace												
GOT - Giudice ordinario di Tribunale												
VPO - Vice procuratori onorari												
oltre 16 ANNI di servizio (a decorrere dal II semestre anno 2022)	2.513	54.907,23	137.981.888,99	2.455	54.907,23	134.797.249,65	2.393	54.907,23	131.393.001,39	2.317	54.907,23	127.220.051,91
tra i 12 e i 16 ANNI di servizio (a decorrere dal II semestre anno 2023)	532	51.799,48	27.557.323,36	493	51.799,48	25.537.143,64	445	51.799,48	23.050.768,60	402	51.799,48	20.823.390,96
meno di 12 anni di servizio (a decorrere dal II semestre anno 2024)	1.669	50.581,56	84.420.623,64	1.669	50.581,56	84.420.623,64	1.669	50.581,56	84.420.623,64	1.669	50.581,56	84.420.623,64
IVA (GOT E VPO) IRAP (GDP)												
TOTALI ONERI ANNUALI M.O. GIÀ IN SERVIZIO	249.959.816			244.755.017			238.464.394			232.464.867		

MAGISTRATI ONORARI NUOVI IMMESSI	anno 2025			anno 2026			anno 2027			anno 2028		
	Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre	Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre	Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre	Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre
NUOVO G.O. GIUDICANTI/REQUIRENTI		1.190	1.190	190 nuova immissione nell'anno 2026 tirocinio	1.190	1.190		1.380	1.380	200 nuova immissione nell'anno 2029 tirocinio	1.380	1.380
		9.603.300,00	9.603.300,00		9.603.300,00	9.603.300,00		11.136.600,00	11.136.600,00		11.136.600,00	11.136.600,00
		0	0		0	0					0	0
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri semestrali G.O. immessi successivamente al D.Lgs. 116/2017		9.603.300,00	9.603.300,00		9.603.300,00	9.603.300,00		11.136.600,00	11.136.600,00		11.136.600,00	11.136.600,00
Maggiorazione del 30%		5.761.980,00			5.761.980,00			6.681.960,00			6.681.960,00	
TOTALI ONERI ANNUALI G.O. IMMESSI SUCCESSIVAMENTE AL D.LGS. 116/2017		24.968.580			24.968.580			28.955.160			28.955.160	

RIEPILOGO ONERI

ANNO	anno 2025	anno 2026	anno 2027	anno 2028
Giudici onorari presenti pre D.LGS. 116/2017	4.714	4.617	4.507	4.388
Totale oneri annuali giudici onorari pre D.LGS. 116/2017	249.959.816	244.755.017	238.464.394	232.464.867
Giudici onorari immessi post D.LGS. 116/2017	1.190	1.380	1.380	1.580
Totale oneri annuali giudici onorari immessi post D.LGS. 116/2017 (inclusa maggiorazione del 30%)	24.968.580	24.968.580	28.955.160	28.955.160
TOTALE G.O. PRESENTI PER ANNO (Stima)	5.904	5.997	5.887	5.968
INAIL (per tutti i presenti nell'anno)	531.360	539.730	529.830	537.120
Buoni PASTO (12 mensili *7 euro)= 84*11=	5.455.296	5.541.228	5.439.588	5.514.432
TOTALE ONERI ANNUALI	280.915.052	275.804.555	273.788.972	267.470.779
STANZIAMENTO DI BILANCIO (2020/2033)	197.449.725	197.449.725	197.449.725	197.449.725
MAGGIOR ONERE	*83.465.327*	*78.354.830*	*76.339.247*	*70.021.054*

MAGISTRATI ONORARI NUOVI IMMESSI	anno 2029			anno 2030			anno 2031			anno 2032		
	Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre	Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre	Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre	Immissioni nuova magistratura onoraria	1° semestre	2° semestre
NUOVO G.O. GIUDICANTI/REQUIRENTI		1.580	1.580	300 nuova immissione nell'anno 2030 tirocinio	1.580	1.580		1.880	1.880	300 nuova immissione nell'anno 2031 tirocinio	1.880	1.880
		12.750.600,00	12.750.600,00		12.750.600,00	12.750.600,00		15.171.600,00	15.171.600,00		15.171.600,00	15.171.600,00
		0	0		0	0					0	0
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri semestrali G.O. immessi successivamente al D.Lgs. 116/2017		12.750.600,00	12.750.600,00		12.750.600,00	12.750.600,00		15.171.600,00	15.171.600,00		15.171.600,00	15.171.600,00
Maggiorazione del 30%		7.650.360,00			7.650.360,00			9.102.960,00			9.102.960,00	
TOTALI ONERI ANNUALI G.O. IMMESSI SUCCESSIVAMENTE AL D.LGS. 116/2017		33.151.560			33.151.560			39.446.160			39.446.160	

RIEPILOGO ONERI

ANNO	anno 2029	anno 2030	anno 2031	anno 2032
Giudici onorari presenti pre D.LGS. 116/2017	4.265	4.117	3.967	3.797
Totale oneri annuali giudici onorari pre D.LGS. 116/2017	225.884.511	217.950.922	209.885.763	198.594.547
Giudici onorari immessi post D.LGS. 116/2017	1.580	1.880	1.880	2.200
Totale oneri annuali giudici onorari immessi post D.LGS. 116/2017 (inclusa maggiorazione del 30%)	33.151.560	33.151.560	39.446.160	39.446.160
TOTALE G.O. PRESENTI PER ANNO (Stima)	5.845	5.997	5.847	5.997
INAIL (per tutti i presenti nell'anno)	526.050	539.730	526.230	539.730
Buoni PASTO (12 mensili *7 euro)= 84*11=	5.400.780	5.541.228	5.402.628	5.504.268
TOTALE ONERI ANNUALI	264.962.901	257.183.440	255.260.781	244.085.100
STANZIAMENTO DI BILANCIO (2020/2033)	197.449.725	197.449.725	197.449.725	197.449.725
MAGGIOR ONERE	67.513.176	59.733.715	57.811.056	46.635.375

Ai fini della copertura si riporta la seguente tabella riepilogativa degli oneri:

	fondo DLB art. 196	comma 4 emendamento	comma 5 emendamento	Maggiori/minori oneri
2022	1.000.000,00	181.440,00		818.560
2023	18.000.000,00	41.160,00	22.837.626,00	**-4.878.786**
2024	58.000.000,00	117.040,00	58.620.460,00	**-737.500**
2025	85.000.000,00		83.465.327,00	1.534.673
2026	80.000.000,00		78.354.830,00	1.645.170
2027	77.000.000,00		76.339.247,00	660.753
2028	70.000.000,00		70.021.054,00	**-21.054**
2029	63.000.000,00		67.513.176,00	**- 4.513.176**
2030	62.000.000,00		59.733.715,00	2.266.285
2031	53.000.000,00		57.811.056,00	**- 4.811.056**
2032	47.000.000,00		46.631.375,00	368.625

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. [illegible] ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

17 DIC. 2021